

Le esposte ragioni dimostrano, a mio avviso, bastevolmente che il principio espresso nel preambolo del progetto di legge del deputato Cabella non è che una mera e logica conseguenza dello Statuto; quindi non fa d'uopo di fare nè un'aggiunta allo Statuto e nemmeno una legge interpretativa.

Non dico che due parole sulla questione dei boni.

Si è osservato che il Governo, emettendo boni, in molti casi non fa che anticipare l'uso delle rendite autorizzate nel bilancio; ma io credo che con questa obbiezione si è confuso il credito dello Stato col credito del Ministero; non si può impedire che il Ministero usi di un suo credito particolare ed emetta boni per suo conto; quello che si vuole stabilire si è che egli stesso non possa usare il credito dello Stato; si vuole stabilire che il Governo, se non preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Camera, non può in nessun'altra maniera imporre un'obbligazione allo Stato, non può creare una carta, che la Camera sia poi tenuta a riconoscere; se sotto la sua responsabilità usando di un credito suo, che si sia acquistato, egli emetterà boni da pagarsi poi sopra rendite certe, quando sia inteso che con questa carta non s'impongono obbligazioni allo Stato, quando sia inteso che la Camera senza ledere la fede pubblica, senza ledere verun diritto potrà disconoscere questa carta e non sarà tenuta ad accordare nuovi fondi che per avventura fossero necessari per lo sconto di questa carta, allora non ci può essere difficoltà. Qui non si tratta, secondo me, di enunciare altro principio che questo, che il Governo non può, quando non ha il consenso espresso dal Parlamento, in nessun modo vincolare lo Stato; emetta pure la carta che vuole, ma s'intende che chi l'accetta l'accetta perchè crede al Ministero senza che acquisti verun diritto verso lo Stato. Così io intendo il principio del deputato Cabella, e in questo senso lo voterò.

CABELLA. Dopo le cose dette dagli onorevoli preopinanti, poco mi resta a dire sopra le questioni che furono agitate. Mi farò a rispondere ad uno degli argomenti con cui s'impugnava il nostro sistema dal ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Lione aveva osservato che, ove si ammettesse che la sanzione reale potesse intervenire dopo la chiusura del Parlamento, non vi sarebbe alcun limite a questa facoltà, di modo che la sanzione della legge potrebbe darsi anche dopo molti anni, e quando già fosse divenuta affatto inopportuna. A ciò il ministro d'agricoltura e di commercio rispose col seguente ragionamento. L'inconveniente, egli disse, non si può verificare, poichè od il Parlamento non è sciolto, e le sue sedute sono annuali, di modo che non si può differire la sanzione delle leggi che di pochi mesi; od il Parlamento è sciolto, ed essendo obbligato il potere esecutivo a convocarlo dopo quattro mesi, non si può che di soli quattro mesi differire la sanzione.

Io prendo in parola il signor ministro d'agricoltura e di commercio, e gli domando, se questo suo ragionamento non presuppone la verità del principio che noi sosteniamo.

Per qual ragione egli crede che, essendo aperto il Parlamento, non possa più il potere esecutivo sanzionare una legge che fosse stata votata nella precedente Legislatura? Evidentemente perchè il Parlamento stando, la sua volontà può mutare, e bisogna perciò un'altra volta averne il consenso. Ma allora egli ammette il nostro principio, che cioè deve essere collettiva e contemporanea l'azione delle tre parti del potere legislativo, altrimenti nulla si opporrebbe a che, malgrado l'apertura del Parlamento, il potere esecutivo potesse sanzionare gli atti della precedente Legislatura o della precedente Sessione. Ecco come il ministro di agricoltura e di com-

mercio è costretto ad ammettere la verità del principio da lui oppugnato e che noi sosteniamo.

Fu osservato dall'onorevole deputato Montezemolo che egli non crederebbe che si dovesse decidere una questione di sì grave importanza con un incidente; ma a questo si è già risposto che, trattandosi di un principio così chiaro, non vi è bisogno di farne soggetto di una legge speciale interpretativa.

È chiaro dunque che il potere esecutivo non possa esercitare alcuna funzione legislativa quando le altre parti del potere legislativo non sono presenti. Questo principio che noi abbiamo dimostrato in astratto riceve poi un maggior grado di forza allorchè è applicato al caso presente; ed è su questo terreno che dimando di portare per pochi momenti la questione.

Ricordiamo i fatti che diedero luogo all'adozione di quella legge che, votata dalla passata Legislatura, fu poi sanzionata il 12 giugno. Il ministro presentava il suo progetto in data del 9 marzo, e dichiarava che con esso egli voleva far fronte alle spese della guerra che si andava ad intraprendere. Si opponevano molti degli onorevoli deputati che siedono di nuovo in Parlamento, e mi ricordo tra essi l'onorevole deputato Despina, il quale impugnava vivamente il progetto ministeriale appunto perchè era destinato alle spese di una guerra, a cui egli non voleva acconsentire; il Parlamento accettava ciò non ostante la proposta del Ministero; sorgeva allora, se non erro, l'onorevole deputato Botta e faceva osservare che, se noi davamo indefinitamente al Ministero la facoltà di creare l'imprestito dei 50 milioni senza prefissione di termine, egli avrebbe potuto valersene quando la ragione di far questo prestito poteva essere cessata. Richiese perciò che fosse prefinito un termine, e questo fu fissato a due mesi.

Si trattava dunque di una legge, la quale per sua natura era una provvidenza temporaria, aveva un oggetto speciale ed era limitata nella sua esecuzione ad un modo determinato.

Un prestito all'estero da farsi entro due mesi per far fronte alle spese della guerra d'indipendenza; ecco le tre condizioni che formavano il carattere speciale di quella legge.

Ora io chiedo: il Ministero si trovava nelle condizioni che avevano mosso il Parlamento quando sanzionò quella provvidenza?

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola.

CABELLA. La guerra era cessata; i due mesi, ai quali il Parlamento aveva inteso di ridurre quella facoltà, erano trascorsi, ed invece di un prestito all'estero il Ministero contraeva un prestito nell'interno. In questi termini poteva egli presumere di avere per sè la volontà del Parlamento? Poteva credere di sanzionar veramente il voto delle due Camere quando faceva all'interno un prestito votato per l'estero, e lo faceva dopo i due mesi e quando era cessata la guerra a cui era destinato?

Io stimo impossibile che il Ministero possa credere di aver sanzionata la volontà del Parlamento quando il voto del medesimo era stato accordato per circostanze e condizioni affatto diverse.

Se non che io trovo, o signori, che la questione presente, dopo la discussione avvenuta, ha perduta in gran parte la sua importanza, poichè la Commissione ha dichiarato di accettare gli emendamenti da me proposti, anzi uno dei membri che la compongono ha solennemente dichiarato che la Commissione aveva le medesime opinioni che sono espresse in detti emendamenti.

Il Ministero dall'altro canto ha riconosciuto, per organo del